

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3697

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISTONE, APREA, CASTELLAZZI, CORLEONE, GRIMALDI, MAIOLO, PROCACCI, RANIERI, SGARBI, SINI-SCALCHI, STRIK LIEVERS, VENDOLA**

Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di diritto all'informazione sulle condizioni di detenzione

*Presentata il 15 gennaio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sul carcere è scesa una cappa di indifferenza. Dopo una lunga, anche se contrastata, stagione di riforme, il carcere è tornato ad essere luogo di rimozione per chi ne sta fuori, più che luogo di espiazione della pena per chi vi sta dentro. Nonostante dalle carceri siano passati personaggi « eccellenti », il carcere è lì, abbandonato e soffocante, consegnato al suo destino di contenitore dell'esclusione sociale.

La stagione riformista che abbiamo alle spalle ha vissuto nel mito del « carcere trasparente ». La riforma dell'ordinamento penitenziario prima, la « legge Gozzini » poi, hanno scommesso sulla possibilità che il carcere fosse aperto al territorio, che tra carcere e territorio potesse svilupparsi un

rapporto di comunicazione non solo criminale (per cui dal territorio si va in carcere), ma anche rieducativo, risocializzante e capace di contribuire ad un effettivo reinserimento sociale di chi vive in condizione di reclusione. Volontari in carcere, detenuti in permesso, erano solo due degli stereotipi di questa virtuosa osmosi tra carcere e territorio.

Trasparente il carcere non lo è più, innanzitutto per l'infittirsi delle decisioni burocratiche e amministrative che limitano gli stessi diritti elementari all'informazione e alla conoscenza. Da alcuni anni è quasi impossibile l'ingresso ai giornalisti nelle carceri, quasi che l'informazione sulle strutture di reclusione e sulle condizioni di vita dei detenuti possa ostacolarne la fun-

zione penale. In alcune carceri sono gli stessi direttori a lamentare che l'eccessiva rigidità del Ministero di grazia e giustizia nell'acconsentire all'ingresso in carcere di operatori dell'informazione, possa essere interpretato come motivato dalla necessità di celare alla comunità esterna le condizioni di detenzione.

Da parte del Ministero di grazia e giustizia si lamenta il fatto che talvolta dei parlamentari si sono fatti accompagnare da giornalisti che si qualificavano come collaboratori degli stessi parlamentari, oppure che — in altre circostanze — gli operatori dell'informazione abbiano contravvenuto ad elementari doveri di riservatezza nei confronti dei detenuti. Ma a questi incidenti non è possibile rispondere semplicemente negando *tout court* l'ingresso in carcere dei giornalisti. Innanzitutto perché in parte tali inconvenienti sono effetto e non causa del divieto di ingresso frapposto alla stampa, e soprattutto perché in questo modo viene limitato un diritto all'informazione che dovrebbe essere sommamente tutelato, se è vero che la civiltà di un Paese si giudica anche dalle condizioni in cui si realizza la privazione di libertà prevista dalle norme penali.

Il risultato, non voluto, di tutto ciò è che l'informazione sul carcere è sempre più spesso delegata unicamente all'inizia-

tiva di alcuni parlamentari che, per vocazione o per professione, utilizzano il proprio potere ispettivo a fini « impropri », raccogliendo interviste a detenuti celebri o vero raccontando ciò che altri non possono raccontare.

In questo modo è mortificata sia quella tendenza al « carcere trasparente » che dovrebbe essere motivo d'impegno civile della comunità esterna, sia la stessa professionalità degli operatori dell'informazione. Per questo, per quanto possa sembrare minimalista, avanziamo una semplice proposta che regolamenti la possibilità di accesso in carcere agli operatori dell'informazione.

La proposta di cui siamo promotori si compone di un solo articolo, che arricchisce l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, relativo alle « visite agli istituti ».

Proponiamo che possano accedere agli istituti gli iscritti all'ordine dei giornalisti, previa richiesta scritta al direttore dell'istituto. Il direttore dell'istituto può non accogliere la richiesta nel caso valuti che vi siano condizioni tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza e di disciplina all'interno dell'istituto stesso.

D'altro canto, riteniamo che vada espressamente prevista la tutela del diritto alla riservatezza dei detenuti, anche attraverso il divieto di riprese degli stessi.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. All'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli iscritti all'ordine dei giornalisti possono accedere agli istituti penitenziari previa autorizzazione scritta del direttore dell'istituto, il quale deve concedere o negare l'autorizzazione non oltre sette giorni dalla richiesta. L'autorizzazione può essere negata soltanto per ragioni attinenti alla sicurezza o alla disciplina dell'istituto o al regime di trattamento dei detenuti, le quali devono essere indicate nel provvedimento di diniego. Non è consentito l'accesso alle celle senza il consenso di coloro che vi sono ristretti. Non è consentito il colloquio con i detenuti senza il loro consenso e l'autorizzazione del giudice, quando prescritta. Non è consentita la registrazione degli eventuali colloqui senza il consenso dell'interlocutore. È in ogni caso vietata la ripresa di immagini con qualsiasi mezzo effettuata ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3697  
Lire 500